



ODGCIA 5 / 2021

12/04/2021

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 4 ^ - San Donato -
Campidoglio - Parella**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente CERRATO Claudio, le Consiglieri ed i Consiglieri:

ABATE Cristina	DEL BIANCO Marianna	PIDELLO Luca
ALASIA Margherita	DELLAVALLE Luca	PONTRANDOLFO Gianvito
ANTONELLI Roberto	DOMINESE Stefano	PULIE' REPETTO Lorenzo
BRUZZESE Paolo Cleto	FAGO Carmen	VARACALLI Federico
CAPUTO Walter	FONTANA Marco	ZACCURI Rocco
CARIOLA Sara	GAGLIANO Sonia Emilia	
CASTROVILLI Angelo	LEONE Stefano	
CERMIGNANI Roberto	MORANDO Carlo Emanuele	
CIABATTONI Simone	PERNO Luciano	

In totale, con il Presidente, n. 24 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consiglieri:

LAZZARO Davide Mario

Con la partecipazione del Segretario MAGNONI Umberto.

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento.

OGGETTO: ODG AVENTE AD OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO

Preso atto che in data 16/02/2021 la Giunta comunale ha adottato la deliberazione di proposta (n. 4194) al Consiglio comunale di modifica dell'attuale "Regolamento comunale per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" n. 295, *approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010) esecutiva dal 1 novembre 2004, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 14 novembre 2005 (mecc. 2005 05077/010) esecutiva dal 28 novembre 2005, 17 settembre 2007 (mecc. 2007 03520/010) esecutiva dal 1 ottobre 2007 e 12 dicembre 2012 (mecc. 2012 04540/010) esecutiva dal 25 dicembre 2012;*

Riconosciuto che

- il suddetto Regolamento comunale necessita sicuramente di una revisione, anche profonda, sia alla luce del nuovo quadro normativo nazionale, sia in ordine alla necessità di una semplificazione delle procedure di affidamento per la gestione degli impianti in menzione;

- risultano apprezzabili alcune delle modifiche proposte, già fortemente caldegiate dalle Circoscrizioni fin dal loro insediamento nel 2016, come quelle volte all'armonizzazione con il Regolamento comunale del decentramento (n. 374), *approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016*, il quale già riconosceva alle Circoscrizioni (allegato A, Sport e tempo libero, punto 1) la competenza diretta nella gestione degli impianti sportivi di rilevanza circoscrizionale, rendendo di fatto necessaria l'abolizione della doppia approvazione, sia da parte del Consiglio circoscrizionale sia di quello comunale, per la messa a bando e i rinnovi di tali impianti; o come una più accentuata declinazione dell'interesse pubblico nelle finalità sociali delle convenzioni, superando il concetto di mera corretta gestione, una più importante valutazione del contesto territoriale dell'ubicazione dei singoli impianti e la previsione di istituzione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

Evidenziato che

- l'impiantistica sportiva cittadina costituisce l'ossatura per lo sviluppo e la pratica dello sport di base della nostra Città, attività fondamentale in termini di salute, coesione sociale, integrazione e attenzione alle fasce deboli e ai ragazzi, che da sempre ha connotato Torino e i suoi quartieri, in particolar modo quelli più periferici che, con la loro estensione territoriale, ospitano la maggior parte di tali impianti;
- il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi, lungi dal poter essere considerato un mero adempimento tecnico, si deve configurare come un atto d'importanza politica fondamentale che definisca le politiche sportive della Città e ne configuri mezzi, modalità e finalità di attuazione;
- proprio per questo sarebbe stato auspicabile e adeguato un serio e fattivo coinvolgimento sia delle Circoscrizioni, sia degli attori del mondo dello Sport, che potesse dar luogo a una discussione e

un'elaborazione condivisa del contenuto e delle finalità del Regolamento, anziché una sua frettolosa adozione da parte della Giunta comunale, a pochi mesi dalla conclusione della consiliatura;

- la gestione dell'impiantistica sportiva comunale e circoscrizionale deve avere come obiettivo la più ampia diffusione della pratica sportiva, tale da renderla accessibile a tutti, ponendo maggiore attenzione alle fasce deboli della popolazione, ai giovani e agli anziani, valorizzando la sua valenza sociale e culturale, oltre ovviamente a quella più specificatamente fisico-sportiva, e non riducendola a una mera gestione imprenditoriale;
- tali auspicabili e dovuti obiettivi hanno dei costi anche importanti, di cui occorrerebbe tenere conto nel Regolamento comunale, prevedendo un apposito criterio di valutazione dell'impatto sociale sul territorio dell'attività svolta dalle associazioni sportive;
- pur riconoscendo, come sopra ricordato, aspetti positivi nella proposta del nuovo Regolamento, si riscontrano altresì diversi punti critici, tra cui:

1. art. 3 - in ottemperanza a quanto previsto dal Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), si introduce la distinzione tra impianti sportivi a rilevanza economica (*"impianti le cui caratteristiche consentono, anche **potenzialmente**, una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi ed a produrre utili"*) e quelli privi di tale rilevanza (*"impianti le cui caratteristiche non consentono la remunerazione in assenza di sostegni"*). Tali definizioni, a maggior ragione nel loro carattere di potenzialità, risultano vaghe, mentre i criteri per distinguere le due tipologie di impianti dovrebbero essere definiti in modo chiaro, anche alla luce del fatto che, da tale distinzione, discende una diversa procedura di assegnazione dell'impianto e persino l'eventuale doppia approvazione sia da parte del Consiglio circoscrizionale sia di quello comunale;

2. art. 8, lett. b) - l'introduzione della categoria *"altri soggetti in grado di gestire un impianto sportivo"* tra i possibili assegnatari d'impianti suscita molti dubbi e dovrebbe essere, al limite, posta in posizione residuale, in caso non vi siano offerte da parte di soggetti appartenenti alla categoria di cui alla lett. a), che comunque andrebbero preferiti;

3. art. 9 - nei criteri di valutazione delle offerte, sono stati quasi del tutto ignorati i criteri fissati dalla L.R. n°23 del 1/10/2020 per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, di natura e contenuti decisamente più sportivi e sociali, anziché puramente imprenditoriali, e che qui si riportano integralmente:

Art. 17. (Criteri per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi)

1. Gli enti territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) qualora si proceda tramite evidenza pubblica, l'utilizzo dell'avviso pubblico o del bando di gara come modalità di pubblicità della procedura di selezione;

b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 50/2016 ;

c) garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive;

d) durata dell'affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;

e) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

f) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei disabili e degli

anziani;

g) *valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;*

h) *garanzia del massimo utilizzo pubblico e sociale dell'impianto sportivo;*

i) *garanzia della salvaguardia del valore storico delle strutture e delle associazioni sportive storiche di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), nonché della vocazione sportiva delle stesse;*

l) *garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;*

m) *impiego di personale qualificato all'uso del defibrillatore e alla gestione dell'emergenza;* n) *attenzione prioritaria e preferenziale agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica e alla piena accessibilità per la fruibilità pubblica e atletica;* o) *sussistenza in capo all'affidatario di adeguata e comprovata organizzazione di mezzi, attrezzature, beni strumentali e personale per lo svolgimento dell'attività sportiva dell'impianto.*

Inoltre sono stati eliminati alcuni validi criteri presenti nel Regolamento comunale n. 295 attualmente in vigore, che all'art. 2 punto 5, prevede, ad esempio:

- *coerenza tra il tipo di impianto previsto nel bando e l'attività praticata dai proponenti;*

- *esperienze specificatamente maturate nell'ambito sportivo del bando;*

- *coerenza tra il progetto di gestione presentato e le peculiari esigenze socio-ambientali del territorio”.*

Seppur non sia strettamente necessario riportare in sede regolamentare il testo della legge, il cui rispetto e applicazione rimangono comunque necessari, si ritiene che alcuni importanti criteri avrebbero dovuto essere richiamati, mentre la versione proposta dell'art. 9 del nuovo Regolamento pare enucleare, per l'affidamento degli impianti sportivi pubblici, quasi esclusivamente criteri di natura economico-imprenditoriale;

4. nonostante il riferimento al sopra richiamato Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è stata inserita la possibilità di adottare **procedure di affidamento diverse dal bando** per gli impianti definiti privi di rilevanza economica, possibilità prevista dallo stesso Codice all'art. 164, c. 2 e 3, e riportata dalla recente L.R. 23/2020 sopra richiamata;

5. art. 13 - l'ammontare del **canone annuo** dovrebbe essere più chiaro nella sua quantificazione, in quanto la definizione di **rimuneratività potenziale** appare molto vaga e, soprattutto, occorre tenere presente che detta remuneratività dipende anche e soprattutto dall'utilizzo proposto dell'impianto, che può avere una valenza più sociale che non imprenditoriale/commerciale; si ritiene necessario inserire come criterio per il calcolo del canone la valutazione dell'impatto sociale sul territorio dell'attività svolta dalle associazioni sportive, impatto che il perdurare delle limitazioni per contrastare la diffusione del coronavirus ne ha evidenziato chiaramente la straordinarietà e la positività, tenuto anche conto che il costo dei servizi così garantiti, se finanziati interamente dalle casse comunali, impatterebbe pesantemente sul bilancio della Città, molto più degli eventuali sconti e/o agevolazioni riconosciuti alle associazioni;

6. sarebbe opportuno che il Regolamento prevedesse espressamente la possibilità di cambiare la natura dei locali da impianti sportivi a locali associativo/ricreativi, qualora l'attività sportiva divenisse secondaria o addirittura irrilevante rispetto all'attività ricreativo-associativa e sociale;

7. si ritiene opportuno prevedere che gli **introiti dei canoni** relativi agli impianti di competenza circoscrizionale siano trasferiti sul capitolo circoscrizionale relativo ai rimborsi delle utenze degli impianti sportivi, eliminando il passaggio in Consiglio Comunale rimane solo il consiglio Circoscrizionale responsabile della definizione dell'ammontare complessivo degli introiti e quindi conseguentemente corretto che incida esclusivamente sul bilancio circoscrizionale;

8. in tema di **bocciofile**:

a) non si ritiene opportuna la prevista possibilità di concessione onerosa delle bocciofile libere, in

quanto in contraddizione con la natura stessa dell'impiantistica libera presente nelle aree verdi della nostra Città, che proprio perché "libere" dovrebbero essere accessibili a tutti e non affidate a un solo soggetto;

b) è assolutamente indispensabile rivedere le modalità e gli importi proposti per il calcolo dei canoni per le boccioline di base, che, se malauguratamente rimanessero tali, causerebbero in molti casi un aumento spropositato (fino a 3 o 4 volte l'importo dei canoni ricognitori attualmente applicati), ancor più grave se si considera che tali impianti, lungi dall'essere un mero impianto sportivo, svolgono per lo più una fondamentale funzione di socializzazione e di prevenzione dell'isolamento soprattutto delle persone anziane; si ritiene più consono prevedere canoni dall'ammontare complessivo di 0,05 €/m²;

9. art. 10 – si ritiene necessario prevedere una **durata massima delle concessioni di 7 anni** (anziché 5), così da permettere ai concessionari di accedere a diverse possibilità di finanziamento e contributo pubblico per cui tale durata si configura come condizione di ammissibilità delle istanze (ad es. Regione Piemonte e Credito sportivo).

Considerato infine che

- tutti i Presidenti di Circostrizione hanno richiesto all'Assessore allo Sport una proroga per l'espressione del parere di competenza sul Regolamento in menzione e, contestualmente, hanno evidenziato la necessità di un incontro che consentisse di affrontare e valutare insieme le problematiche sopra descritte, così da addivenire a una versione condivisa del Regolamento, considerata la complessità della sua ricaduta su tutto il mondo sportivo cittadino, e che tale richiesta è stata declinata dall'Assessore;

- che lo slittamento delle prossime elezioni comunali al mese di settembre/ottobre c.a. riconosce tutto il tempo necessario a valutare attentamente, e auspichiamo anche ad accogliere, tutte le osservazioni sopra descritte;

SI INVITANO LA SINDACA, LA GIUNTA COMUNALE E IL CONSIGLIO COMUNALE

a tenere conto delle proposte e criticità espresse in questo documento, integrando e modificando la proposta di Regolamento in oggetto, così da restituire alla Città di Torino uno strumento che sia più capace di supportare la rete associazionistico-sportiva che da sempre impreziosisce il nostro territorio e che già molto duramente è stata, ed è ancora, colpita dal periodo emergenziale che stiamo vivendo.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 24

VOTANTI: 21

VOTI FAVOREVOLI: 21 (Cerrato – Abate – Alasia – Antonelli – Bruzzese – Caputo – Cariola – Castrovilli - Cermignani-Ciabattoni - Del Bianco – Dellavalle – Dominese – Fontana- Gagliano – Morando – Perno – Pidello – Pontrandolfo - Pulie'Repetto – Zaccuri)

ASTENUTI: 3 (Fago-Leone-Varacalli)

L'ODG E' APPROVATO

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Claudio Cerrato

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Umberto Magnoni